

## Dai nuovi OIC un sigillo di “correttezza” tecnica ai bilanci

La revisione dei principi contabili attribuisce agli stessi un ruolo di assoluto rilievo per i professionisti

/ Raffaele MARCELLO

*Pubblichiamo l'intervento di Raffaele Marcello, Consigliere del CNDCEC con delega ai Principi contabili, principi di revisione e sistema dei controlli.*

L'attuale revisione dei principi contabili nazionali dovuta all'implementazione “tecnica” del DLgs. 139/2015 ha assunto nel mese di luglio una **fisionomia organica**, che invita ad esprimere alcune considerazioni di carattere generale sul progetto.

A tal fine, è opportuno anche premettere che l'introduzione nel diritto nazionale delle norme della nuova direttiva contabile (direttiva 2013/34/UE) è stata (cronologicamente) anticipata dal riconoscimento formale dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) quale organismo deputato all'emanazione dei principi contabili nazionali (art. 20 comma 2 del DL 91/2014, conv. L. 116/2014, che ha inserito l'art. 9-*bis* del DLgs. 38/2005).

Ad oggi, i principi contabili nazionali “storici” concernenti il bilancio d'esercizio e consolidato sono stati ripubblicati in bozza per pubblica consultazione, fatta eccezione per l'OIC [11](#), documento dedicato ai postulati e ai principi generali del bilancio. La stesura definitiva dei documenti dovrebbe avvenire, in ogni modo, entro la fine del presente anno, affinché le società interessate possano applicare le nuove disposizioni a partire dai **bilanci d'esercizio 2016** che (come di consueto) dovranno essere approvati entro 120 giorni dalla data di chiusura.

Le principali novità, ampiamente discusse in seno all'Organismo e da parte della stampa specializzata, hanno assunto una connotazione già chiara con la pubblicazione delle bozze. Talune novità appaiono, infatti, di ambigua (nel senso di non pacifica) lettura; per questo, la presenza di un adeguato accompagnamento tecnico-contabile risulta cruciale per un'**adozione uniforme** e in linea con gli orientamenti della migliore prassi. I principi contabili, quindi, in questa fase ricoprono in modo evidente e pieno il proprio ruolo di integrazione e interpretazione delle disposizioni normative in materia.

Gli schemi di bilancio sono ben delineati dalla normativa. I principi contabili (OIC [24](#)), tuttavia, consentono di avere un quadro chiaro sul trattamento da dedicare ai “vecchi” costi di **ricerca e pubblicità**, ritenuti convertibili, laddove siano soddisfatti i requisiti, rispettivamente in costi di sviluppo e impianto. Contestualmente, i principi (OIC [12](#)) illustrano in quale modo imputare secondo i criteri di classificazione generali (in questo caso secondo la “natura”) gli ex componenti straordinari di reddito.

Il nuovo art. 2425-*ter* c.c., inerente la predisposizione

del Rendiconto finanziario, è estremamente “minimale”. L'intervento integrativo dei principi (OIC [10](#)), che ha sostanzialmente confermato l'approccio seguito nel precedente intervento del 2014, è cruciale per dare attuazione pratica al disposto codicistico.

Il trattamento contabile degli strumenti finanziari **derivati** sarebbe, alla luce del solo nuovo art. 2426 comma 1 n. 11-*bis* c.c., per molti aspetti assai incerto. Per questo, il futuro documento sulla tematica sarà alquanto rilevante per poter applicare compiutamente il pertinente disposto giuscontabile.

Stesso discorso per l'attuazione delle previsioni in merito al costo ammortizzato, su cui in termini applicativi vi erano molteplici opinioni discordanti.

La revisione dei principi contabili ha rappresentato l'occasione per effettuare, in parte, talune modifiche tecniche, in parte, un restyling dell'impostazione di alcuni documenti. Ad oggi, i principi contabili – come emerge dalle bozze – appaiono documenti propriamente *principles based*, senza analisi degli aspetti squisitamente professionali, giuridici od operativi.

Dal punto di vista pratico, ciò significa che i comportamenti “**non-contabili**” sono lasciati in mano agli operatori, i quali ovviamente dovranno tenere in considerazione, nel loro agire, le disposizioni di riferimento del codice (in primis, la rappresentazione veritiera e corretta) e i principi contabili medesimi.

I professionisti, in particolare, potranno fare uso di altri standard per “coprire” le aree che naturalmente i principi contabili, in quanto tali, non toccano. È questo, per esempio, il caso della **valutazione** delle **partecipazioni**. Tale tematica, trattata negli aspetti contabili dall'OIC [21](#) (Partecipazioni), potrebbe essere completata per la determinazione quantitativa dei valori dai Principi Italiani di Valutazione dell'Organismo Italiano di Valutazione. È ovvio che, anche in tal caso, l'adozione di standard “accessori” per la redazione del bilancio è vincolata, se non richiamata direttamente dal legislatore (come nell'esempio indicato), alla *compliance* con le norme contabili.

Il progetto di riconsiderazione dei principi contabili attribuisce agli stessi un ruolo di assoluto rilievo per i professionisti. L'utilizzo di tali standard conferisce, infatti, ai bilanci un sigillo di “**correttezza**” **tecnica** in un momento di passaggio a nuove norme che per molti aspetti può risultare critico e, allo stesso tempo, fornisce una guida che consente alle società seguite di essere in linea con le disposizioni del codice civile, tutelando chi è chiamato a interagire con le problematiche trattate.